

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"Trentino Sprint s.consortile a r.l."

*** * * * ***

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - SOCI - DURATA

ART. 1

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. la Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione

"Trentino Sprint s. consortile a r.l.".

ART. 2

La Società consortile - in ragione dell'interesse condiviso dai Soci consorziati e contando sull'apporto di esperienze, conoscenze e capacità di ciascun Socio consorziato - si propone di rafforzare il grado di apertura e di internazionalizzazione dell'economia della Provincia di Trento.

Per il perseguimento degli scopi, la Società consortile, in particolare:

- a)** agevola l'accesso degli operatori economici ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari e agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e provinciali disponibili, mediante una maggiore diffusione sul territorio degli stessi ed ogni opportuna forma di assistenza;
- b)** fornisce un supporto per lo sviluppo di progetti di promozione dell'export e di internazionalizzazione, con particolare riguardo alla PMI, assicurando il coordinamento tra programmazione comunitaria, nazionale e provinciale;
- c)** fornisce anche in paesi esteri i necessari supporti operativi per migliorare l'attività promozionale economica e commerciale delle imprese operanti nella provincia di Trento;
- d)** cura i profili logistici relativi alle iniziative economiche commerciali da e verso l'estero;
- e)** fornisce informazione, formazione e consulenza in materia di internazionalizzazione delle imprese;
- f)** organizza e coordina missioni economico-istituzionali, convegni, manifestazioni, fiere, mostre ed altri eventi similari a carattere nazionale ed internazionale aventi per oggetto l'economia trentina o particolari settori della medesima;
- g)** promuove e coordina ogni altra attività atta al conseguimento dell'oggetto sociale.

Per conseguire l'oggetto sociale la Società potrà svolgere tutti gli affari immobiliari, finanziari e commerciali ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, come pure prestare garanzie reali e personali a favore di terze persone e, nel rispetto dei limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché tali operazioni non avvengano in via prevalente e nei confronti dei terzi.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compreso il rilascio di garanzie e di fidejussioni anche per linee di credito bancario a favore di terzi che sono ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

ART. 3

La Società ha sede legale in Rovereto e sede secondaria in Trento.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire le sedi nell'ambito dei Comuni ove ha sede legale e secondaria la Società.

L'istituzione di ulteriori sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso è oggetto di decisione dell'Assemblea dei soci.

ART. 4

Il domicilio dei soci, per quel che riguarda i rapporti con la Società o con altri soci, è quello risultante dal libro soci.

ART. 5

Possono essere soci le cooperative, i consorzi e altri enti consortili, le Società e gli enti Pubblici, che abbiano in comune gli scopi e le finalità di cui all'art. 2.

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al comma precedente e al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. A tal fine l'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione comprovando di trovarsi nelle condizioni di cui sopra. La domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente e deve essere accompagnata dalla relativa delibera dell'organo sociale o istituzionale competente.

La domanda, inoltre, deve contenere le seguenti indicazioni e deve essere corredata della documentazione sotto indicata:

1. la ragione sociale o la denominazione e la sede;
2. copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
3. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa.

Con la domanda l'aspirante assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità di esso.

ART. 6

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - CONTRIBUTIONI CONSORTILI

ART. 7

Il capitale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola

zero zero) ed è diviso in quote proporzionali all'entità del conferimento di ciascun socio.

L'Assemblea straordinaria potrà delegare l'Organo Amministrativo ad aumentare il capitale sociale fino alla concorrenza determinata.

ART. 8

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dei soci. Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di comproprietà di una quota i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote debbono essere offerte in opzione ai soci in ragione delle quote rispettivamente possedute.

Il mancato esercizio dell'opzione nel termine indicato dalla deliberazione di aumento del capitale abiliterà quelli fra i soci che avranno sottoscritto l'aumento e ne avranno fatta contestuale richiesta a concorrere per l'acquisto delle quote inoptate.

Il capitale sociale, eccetto che nel caso di cui all'art. 2482 ter Cod. Civ., potrà essere aumentato con esclusione totale o parziale del diritto di opzione ai soci, qualora gli effetti della deliberazione non contraddicano il principio della necessaria partecipazione maggioritaria della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Trento, di cui all'art. 10, l'interesse della Società al conseguimento dello scopo consortile lo esiga e l'esclusione sia funzionale all'ingresso nella compagine sociale di un socio consorziato la cui attività sia coerente con lo scopo consortile. Di questi elementi l'Organo Amministrativo dovrà dare adeguata illustrazione nella proposta di esclusione del diritto d'opzione.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dei soci.

In caso di riduzione per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominato.

ART. 9

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 10

Ferma la proporzionalità della partecipazione al conferimento, nella Società è consentita la partecipazione alle seguenti due categorie di soci:

A) Soci consorziati, soggetti all'obbligo di contribuzione di cui al successivo art. 11) e titolari dei diritti amministrativi di cui al paragrafo seguente.

B) Soci consorziati, non soggetti all'obbligo di contribuzione di cui al successivo art. 11) e privi dei diritti amministrativi di cui al paragrafo seguente.

Ai soci consorziati principali di cui alla categoria A) e non invece ai soci consorziati di sostegno di cui alla categoria B) spetta il diritto di voto nelle decisioni dei soci, attinenti al limite massimo entro il quale l'Organo Amministrativo può deliberare, annualmente, la richiesta di contribuzione di cui al successivo art. 11), nonché effettuare la nomina del Presidente.

La qualità di socio consorziato principale o di sostegno si consegue con l'atto costitutivo o, in caso di ingresso successivo nella Società, in ragione della dichiarazione del socio e della conseguente manifestazione del consenso espressa dall'Organo Amministrativo. L'acquirente di quote alienate da un socio appartenente ad una categoria subentra nella categoria dell'alienante. Il socio consorziato di sostegno può in ogni tempo, mutare la propria categoria e divenire socio consorziato principale. Il passaggio dalla categoria dei soci consorziati principali ai soci consorziati di sostegno non è ammesso.

Salvo quanto previsto ai paragrafi precedenti, ogni altro diritto sociale spetta ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In ogni caso il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale dovrà far capo alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Trento, quale socio di Categoria A).

ART. 11

I soci consorziati di cui alla lettera A) del precedente art. 10, saranno tenuti al versamento a favore della Società di somme, a titolo di contributo definitivo ed irretrattabile, per l'alimentazione dell'attività ordinaria della Società, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, nei limiti dell'ammontare massimo determinato con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 14). La proporzione alla quota di partecipazione sarà determinata computando il totale delle partecipazioni dei soli soci consorziati tenuti al versamento di tali contributi.

Le somme così raccolte saranno separatamente individuate nel bilancio.

Il versamento delle contribuzioni sarà dovuto su richiesta

dell'Organo Amministrativo e nel termine da esso indicato nella richiesta stessa.

ART. 12

In caso di trasferimento totale o parziale delle quote per atto fra vivi, gli altri Soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.

Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo agli altri Soci con lettera raccomandata specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

I Soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata.

Se più Soci esercitano il diritto di prelazione, l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve ottenere, entro 60 (sessanta) giorni, il gradimento dell'Organo Amministrativo. Trascorso inutilmente tale termine il gradimento si intenderà comunque accordato.

Il diniego al gradimento, che non sia accompagnato dall'indicazione, da parte dell'Organo Amministrativo, dell'identità di un diverso acquirente della partecipazione del socio aspirante venditore, per il medesimo prezzo, accompagnata da una opzione irrevocabile di acquisto sottoscritta dall'acquirente e diretta al socio aspirante alienante, valida per un termine non minore di 60 (sessanta) giorni, implicherà il diritto del socio aspirante alienante a recedere dalla Società.

ART. 13

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, oppure sia tenuto agli obblighi di cui all'art. 11), lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata con decisione dei soci da adottarsi a maggioranza relativa, non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione, detratto, in caso di mora, l'ammontare delle somme dovute alla Società; al riguardo si applicano le disposizioni in tema di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 14

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo e del suo Presidente, quest'ultimo riservato ai soci di cui alla lettera A) dell'art. 10;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la fissazione del limite massimo entro il quale l'Organo Amministrativo potrà deliberare di richiedere ai soci che vi sono tenuti le contribuzioni di cui all'art. 11).

A tale deliberazione potranno concorrere solo i soci consorziati che vi sono tenuti, secondo la previsione dell'art. 10.

In tal caso la maggioranza sarà computata sul complesso dei voti corrispondenti alle sole loro quote di partecipazione, escluse quelle degli altri soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi, anche con riguardo agli obblighi di versamento dei contributi di cui all'art. 11), ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 15

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2479 co. IV C.C., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'Organo Amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Qualora, nei casi previsti dall'art. 2479 co. IV C.C., la decisione dei soci debba conseguirsi con deliberazione adottata in Assemblea, le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'Assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, tanto in Italia, quanto in uno dei Paesi Europei, in luogo facilmente accessibile con i comuni mezzi meccanici.

Essa è convocata con avviso spedito almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con comunicazione raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere

spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea, se è assente anche il VicePresidente, a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 16

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, o di partecipare alla consultazione scritta che la sostituisce, disciplinata dal precedente articolo 15), i soci che risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, o di partecipare all'equipollente consultazione scritta, può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

ART. 17

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Le medesime maggioranze sono necessarie nel caso di decisione dei soci assunte sulla base di consenso espresso per iscritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se

richiesto dal Presidente o dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea.

ART. 19

Gli Amministratori restano in carica per un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito, in sede di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

ART. 20

Nel caso in cui, per qualunque motivo, un membro del Consiglio cessa dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà per cooptazione a sostituirlo.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché proceda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi della Società consortile, tranne quelli spettanti alla decisione dei soci o all'Assemblea in base alla legge o al presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione non potrà, tuttavia, assumere obbligazioni per conto dei singoli soci senza loro specifico assenso.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- individua le linee strategiche della Società consortile e decide sul suo assetto organizzativo;
- può nominare, qualora ritenuto necessario, il Direttore Generale della Società consortile, i cui compiti sono definiti dal successivo art. 26;
- esprime parere obbligatorio sui Regolamenti interni che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- esamina ed approva entro il 31 (trentuno) luglio di ogni anno il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente al programma di attività;
- esamina ed approva, alla fine di ogni esercizio sociale, il bilancio consuntivo che dovrà essere trasmesso al Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione e provvede al deposito presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, comprensivo della relazione sull'attività svolta, da

parte dell'Assemblea;

- esamina e quindi propone all'Assemblea le domande di ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Società consortile o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento pure di quest'ultimo, da altra persona nominata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente o ad altri componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio è convocato anche a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, incaricato di redigere il verbale dell'adunanza, che deve essere trascritto in apposito libro.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

ART. 22

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno mediante avviso spedito con comunicazione raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno otto giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, tanto in Italia, quanto in uno dei Paesi Europei.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazioni, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 23

Il Presidente è nominato dai soci di cui alla lettera A) dell'art. 10) ed a lui spetta la rappresentanza legale della Società.

Il VicePresidente viene nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento pure di quest'ultimo, da altra persona nominata dal Consiglio.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati, escluse quelle previste dalla legge.

Resta riservata ai soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 25

Il Presidente:

- a)** convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione;
- b)** assicura l'osservanza dello Statuto e di eventuali Regolamenti interni;
- c)** esercita tutte le altre funzioni demandatagli dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 26

Il Direttore Generale, qualora nominato, cura gli affari conferiti dal Consiglio di Amministrazione nei limiti dallo stesso stabiliti e sovrintende alla struttura organizzativa della Società.

Egli si pone quale attuatore delle linee guida e gestionali della Società.

Il compenso del Direttore Generale, qualora nominato, è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti, può rappresentare la Società.

La funzione di Direttore Generale, con le relative attribuzioni, potrà essere conferita anche a soggetti non aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

ART. 27

Al Presidente ed agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

I soci potranno determinare l'ammontare massimo del compenso da attribuire agli amministratori portatori di cariche o deleghe, che in tal caso è ripartito, entro quell'importo, dal Consiglio di Amministrazione sentito, se nominato, il Collegio Sindacale.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 28

Qualora sorga il dovere di provvedervi per legge o in caso di decisione dei soci al riguardo, la gestione della Società verrà controllata da un Collegio di Sindaci che sarà composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi e di 2 (due) Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea e funzionanti conformemente alle norme stabilite in tema di Società a responsabilità limitata.

Essi durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'Assemblea che elegge i Sindaci nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso spettante al Collegio.

Il controllo contabile può essere affidato al Collegio sindacale ove nominato, qualora lo stesso non sia affidato dall'Assemblea ad un Revisore contabile.

In tal caso tutti i Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 29

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché la relazione del Collegio Sindacale e/o Revisore contabile qualora nominati, dovranno essere messi a disposizione di tutti i soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la decisione di approvazione dei soci, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, con obbligo in questi ultimi casi per gli amministratori di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio, tale termine potrà essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 30

Qualora, nell'esercizio dell'attività volta al conseguimento

delle scopo consortile, la Società produca utili, essi, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati ad una riserva straordinaria od a copertura di perdite pregresse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

Trento, 4 luglio 2006

F.to: Alessandro Garofalo

F.to: Adriano Dalpez

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)